

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE
DEL COMUNE DI PONT CANAVESE
ACCORDO ANNO 2013**

L'anno duemilatrecento il giorno diciassette del mese di settembre, alle ore 11.30, in Pont Canavese nel Palazzo Comunale, si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, così composta:

- per la parte pubblica:

Dr. ssa Mancino Antimina - Segretario Comunale - Presidente

- per la parte sindacale:

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

CISL:

PAOLO OSELLA

CGIL:

MASSIMO ESPOSTO

UIL :

LUCA CORTESE

RR.SS.UU.:

COSCO Elvira

EDANTIPPE Germana

PERONO GAROFFO Giuseppe

Partecipa il Sindaco, sig. COPPO Paolo, in qualità di uditore.

Premesso

1. Le parti, in applicazione dell'art 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali", richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
 - all'art. 3, capo 1 del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di temperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
 - all'art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto:
 - miglioramento della funzionalità dei servizi;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
 - la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
 - prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
 - all'art.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.

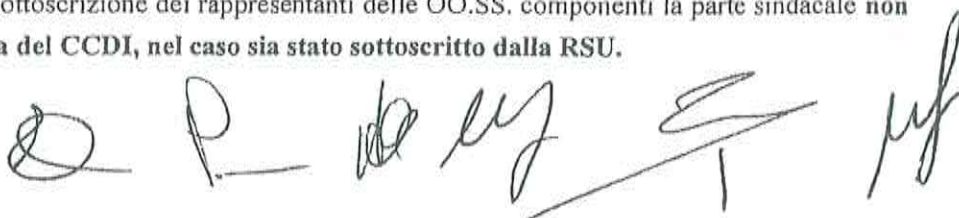
2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a **tutti gli istituti contrattuali** rimessi a tale livello (art.4 – p.1 CCNL 22.1.2004);
3. Le parti danno atto che:
 - a. è stato recepito il C.C.N.L. del personale del comparto autonomie locali per il biennio economico 2008/2009;
 - b. il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, costituito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, risulta di complessivi € 62.323,66, come da allegato al bilancio, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 05/07/2013, in vigore del C.C.N.L. 31/07/2009 e costruito come da allegati A) al presente verbale;
 - c. è rispettato il disposto dell'art. 9, comma 2 bis, della L. 122/2012, di conversione del D.L. 78/2010, inerente il divieto di aumentare, a decorrere dal 01 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, le risorse destinate al trattamento accessorio rispetto al corrispondente importo del 2010.

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di PONT CANAVESE e **disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa**. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha **efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti**.
3. Il presente contratto ha validità per l'anno 2013.
4. Sono fatte salve eventuali **modifiche o integrazioni derivanti da**:
 - la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
 - la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
 - a) **per la parte sindacale** dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
 - c) dal **Presidente della delegazione di parte pubblica**, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.
2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle **OO.SS. territoriali firmatarie** del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale **non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.**



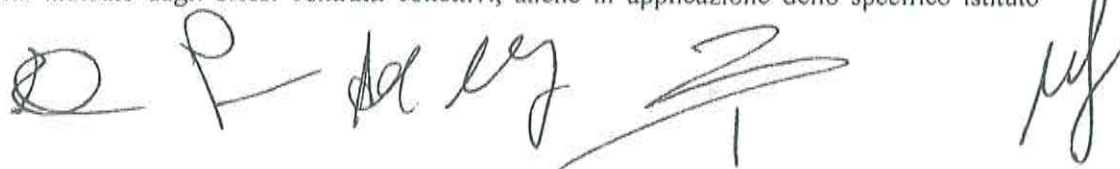
Interpretazione autentica delle clausole controverse

Le parti danno atto che:

- “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata **contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali** o che disciplinano **materie non espressamente delegate** a tale livello negoziale ovvero che comportano **oneri non previsti** negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, **le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile**
- 2. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta **oggettivamente non chiara** le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica **sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.**

Disciplina del lavoro straordinario

- 1) Le parti prendono atto che per l'anno 2013 il **fondo** destinato alla corresponsione di **prestazioni per lavoro straordinario**, come individuato dall'art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999, risulta pari ad € 5.812,02.
- 2) Nel **fondo** di cui al comma 1 **non rientrano** le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione delle **consultazioni elettorali**, nonché in applicazione del comma 5 dello stesso art. 14 del CCNL 1.4.1999, le prestazioni rese con **finanziamenti a carico di altri enti (ISTAT)**
- 3) Sono escluse altresì dal fondo di cui al comma 1, anche le prestazioni straordinarie effettuate in applicazione dell'art. 208 del **D.Lgs 285/1992** e s.m.i. per lo svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla **sicurezza urbana e alla sicurezza stradale**, nonché a progetti di **potenziamento dei servizi notturni** e di **prevenzione delle violazioni** di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 dello stesso codice della strada (parere Corte dei Conti sezione autonomie n. 16 del 2009).
- 4) Le prestazioni di lavoro straordinario potranno essere eseguite in caso di oggettive ed imprescindibili esigenze di salvaguardia dell'incolumità pubblica, del patrimonio, di sicurezza e viabilità stradale, legate a fenomeni climatici avversi, assistenza agli organi istituzionali e ulteriori servizi (manifestazioni, fiere e quant'altro).
- 5) In base alla normativa contrattuale vigente l'effettuazione del lavoro straordinario, comunque finanziato, potrà avvenire solo a seguito di **preventiva autorizzazione del Responsabile degli uffici e dei servizi.**
- 6) A **domanda del dipendente** il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, **potrà essere recuperato** secondo le modalità indicate dagli stessi contratti collettivi, anche in applicazione dello specifico istituto



contemplato nella "banca delle ore", nel caso in cui quest'ultima sia stata disciplinata a livello di contrattazione integrativa decentrata.

Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

Premessa

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla **correttezza dell'ammontare del fondo** destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel bilancio di previsione per gli anni di riferimento, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.
2. Le parti convengono, inoltre, sulla correttezza del calcolo derivante dal **processo di depurazione** delle risorse destinate **all'indennità di comparto**, alle **progressioni orizzontali** e ad altri istituti e prendono atto, pertanto, dell'ammontare delle risorse risultanti dall'applicazione del processo di depurazione appena citato, riportato nell'allegato A al presente contratto e convengono che la ripartizione di tali risultanti risorse venga distribuito tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

1. In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente **al personale appartenente alle Categorie B e C** che svolge la propria attività in condizioni **particolarmente disagiate**.
2. Inoltre, in applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: **"le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione"** dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo.
3. Ai fini del precedente comma s'intende per attività **particolarmente disagiata** un'attività **decisamente scomoda**, svolta in condizioni **difficili e/o faticose** per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può **anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio** rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a altre specifiche indennità (es. indennità di turno).
4. L'indennità di disagio non può essere attribuita per il **semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale** di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata ed è cumulabile, oltre che con la maggiorazione del 50% di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14.9.2001 come integrato dall'art. 14 del CCNL 14.10.2001, anche con altre indennità quali ad esempio l'indennità di turno, di rischio e/o di reperibilità.
5. Visti i precedenti commi le parti convengono di considerare **attività particolarmente disagiate le seguenti:**



Attività professionale svolta	n. addetti	Anno 2012
Attività prestata nel giorno di riposo in relazione a particolari esigenze di servizio	1 servizio P.M. - 2 servizio tecnico manutentivo	€ 1.080,00
TOTALE	3	€ 1.080,00

6. Per lo svolgimento delle attività precedenti è prevista un'indennità di disagio pari ad **un importo** mensile lordo di € 30,00 per ciascuna attività (annuo di € 360,00 per ciascuna attività - tot. € 1.080,00).

Tale importo è **corrisposto mensilmente** in relazione ai giorni di **effettiva presenza in servizio**, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento, lo stesso importo è **proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale**.

7. La liquidazione delle prestazioni di cui al comma 7 è effettuata nel mese successivo a quello del loro svolgimento.

8. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle risorse **finalizzate a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai **primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso**).

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno

1. Per la disciplina **dell'indennità di turno** si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.00, in particolare:

- a) le prestazioni lavorative svolte **in turnazione**, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere **distribuite nell'arco del mese** in modo tale da far risultare una **distribuzione equilibrata e avvicendata** dei turni effettuati in orario **antimeridiano, pomeridiano** e, se previsto, **notturno**, in relazione alla articolazione adottata nell'ente;
- b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un **orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore**;
- c) i **turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese**, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le **22 e le 6 del mattino**;
- d) al personale turnista è corrisposta una indennità che **compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro** i cui valori sono stabiliti come segue:
 - **turno diurno antimeridiano e pomeridiano** (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - **turno notturno o festivo**: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - **turno festivo notturno**: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di **effettiva prestazione di servizio in turno**.

2. Considerato che è **stato istituito il turno per il servizio di polizia municipale** ai fini della corresponsione della relativa indennità sono previste le seguenti risorse secondo le modalità indicate:

	Servizio in turno	n. addetti	Somma prevista
	Servizio polizia municipale	2	€ 4.081,63
	TOTALE	2	€ 4.081,63

3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

- L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
 - al personale che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità professionale con assicurazione di quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l'ente (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
 - è quantificata in complessive € 30,00= mensili (art. 41 del 22.1.2004);
 - compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente.
- Le attività soggette a rischio e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:

	Prestazioni lavorative soggette a rischio	n. addetti	Somma prevista
	Mansioni di cantoniere – aiuto necroforo - guida macchine operatrici complesse	2	€ 720,00
	TOTALE	2	€ 720,00

3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori

- L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, compete al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili non inferiori a € 400,00 e risponda di tale maneggio (di norma coloro che sono stati nominati agenti contabili e maneggiano valori di cassa).

2. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano **continuativamente maneggiati** (es. servizio economato).
3. L'indennità è calcolata e **liquidata** annualmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate.
4. Gli importi dell'indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliero ed un massimo di €. 1,55 sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore **precedenti all'entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000**, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto;
5. Tale **indennità è graduata** in relazione all'importo medio mensile di cassa che il servizio ha avuto nell'anno precedente secondo la seguente tabella:

Servizio che tratta in via continuativa valori di cassa	Importo medio mensile del servizio	Indennità individuale 2013
Servizio riscossione diritti di segreteria atti anagrafe, rilascio C.I. e rimborso stampati	€ 400,00	€ 400,00
Servizio riscossione plateatico mercato settimanale e fiere	€ 450,00	€ 400,00

1. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Servizio	n. addetti	Somma prevista 2013
Servizio riscossione diritti di segreteria atti anagrafe, rilascio C.I. e rimborso stampati	2	€ 800,00
Servizio riscossione plateatico mercato settimanale e fiere	2	€ 800,00
TOTALE	4	€ 1.600,00

2. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate a **compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle **categorie B, C e D** cui siano attribuite **specifiche responsabilità**, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un'**indennità annuale** fino ad un massimo di € 2.500.
2. In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: "le **fattispecie, i criteri, i valori e le procedure** per l'individuazione" dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.
3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e per gli importi di seguito indicati:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità Anno 2013
Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. C (servizi: demografico, assistenza alla persona, tecnico LL.PP. e tributi)	€ 1.400,00
Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. C (servizio amministrativo)	€ 1.200,00
Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. C (servizio tecnico edilizia privata)	€ 1.200,00

4. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva **fissa e ricorrente** ed è erogata annualmente.
5. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di **un'indennità per specifiche responsabilità**, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di **valore economico più elevato** tra quelle indicate al comma 3.
6. L'importo dell'indennità è **decurtato**, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di **assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso** in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.
7. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo **non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità**.
8. L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità risulta, pertanto, così determinato:

Tipo	Specifica responsabilità	Cat.	Addetti	IMPORTO ANNO 2013
a)	Resp. Procedimento edilizia privata	C	1	€ 1.200,00
b)	Resp. Procedimento lavori pubblici	C	1	€ 1.400,00
b)	Resp. Procedimento ufficio tributi	C	1	€ 1.400,00
c)	Resp. Procedimento servizio demografici e assistenza alla persona	C	2	€ 2.800,00
d)	Resp. Procedimento servizio amministrativo	C	1	€ 1.200,00
	TOTALE			€ 8.000,00

9. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità

1. Per dipendenti cui sono state attribuite con **atto formale le specifiche responsabilità**, nonché i **compiti e le funzioni**, così come individuati dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista **una indennità, cumulabile** con quella del precedente articolo nella misura massima di **€ 300 annuali**.

2. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l'indicazione della relativa indennità:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni	Indennità Anno 2013
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe	€ 300,00
b) Front office, gestione URP e plurimansioni (servizi demografico, assistenza alla persona, front off.	€ 2.045,00
c) Front office, centralino e plurimansioni servizio amm.vo	€ 1.000,00
d) Front office, gestione utenza, coordinamento personale tecnico (servizio LL.PP.)	€ 845,00
e) Front office, gestione utenza, recupero evasione (servizio tributi)	€ 845,00
f) Manutenz. immobili ed automezzi c.li, esecuzione diretta dei relativi interventi (servizio tecnico manutentivo)	€ 785,00
TOTALE	€ 5.820,00

3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita **più di un'indennità per specifiche responsabilità** di cui al presente articolo, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

4. L'attribuzione dell'indennità è annuale ed è liquidata **semestralmente**.

5. L'importo dell'indennità è **decurtato** nel solo caso si **assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso** in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

6. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo **non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità**.

7. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso articolo 71.

Incentivi ICI e progettazioni(art. 92 D.Lgs. 163/2006

	n. addetti	Anno 2013
Incentivi I.C.I.	1	€ 3.000,00
Incentivi progettazioni ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	1	€ 4.500,00
TOTALE	2	€ 7.500,00

Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14.9.2000

1. In applicazione dell'art. 54 del CCNL si prevede che una quota parte del **rimborso delle spese di ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria** sia destinata all'erogazione di incentivi a favore dei messi notificatori.

2. Le risorse previste per l'applicazione della presente disposizione sono pari per il 2013 ad € 250,00.

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI DANNO ATTO DI QUANTO SEGUE:

- a) il fondo per l'anno 2013 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) è costituito ai sensi degli articoli 31 e 32 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 come precisato nell'allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ed ammonta ad Euro 68.141,68 che, decurtato dell'importo di € 5.818,02, destinato al fondo straordinario, comporta un

TOTALE RISORSE ANNO 2013 di € 62.323,66= di cui:

Totale risorse stabili	Euro	54.166,64
Totale risorse variabili	Euro	8.157,02

a cui si sommano le voci economiche di seguito riportate

VOCI AGGIUNTIVE	
FONDO STRAORDINARI 2013	€ 5.818,02
Economie su fondo 2012	€ 5.151,00*
Risparmio su fondo straordinario 2012	€ 2.195,57
TOTALE DISPONIBILE	€ 13.164,59

* € 5.151,00 (€ 1.009,94 risparmi turno 2012 - € 4.141,06 economie su fondo 2012)

Per l'anno 2013 il suddetto fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività verrà utilizzato nell'osservanza dei principi contenuti nei vigenti CCNL, come da allegato B) al presente verbale, per costituire parte integrante e sostanziale.

Il presente accordo s'intende sottoscritto dalle parti ed immediatamente efficace in quanto:

- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL del 22.1.04;
- sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del revisore dei conti.

In tale quadro il testo di cui sopra costituisce valore di pre-contratto tra le parti dal momento della sigla sulla parte concordata.

Per la parte sindacale

CISL FPS Paolo OSELLA

CGIL FP Massimo ESPOSTO

X UIL Luca CORTESE

LE RR.SS.UU.

Elvira COSCO

Germana EDANTIPPE

Giuseppe PERONO GAROFFO

Per la parte pubblica

Il Segretario Comunale (dr.ssa Antimina MANCINO)

COMUNE DI PONT CANAVESE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Pertanto il fondo è stato riconfermato negli stessi importi previsti per l'anno 2010 e già confermati anche per l'anno 2012:

Allegato A)

	Anno		Anno
	2010	2013	
COSTITUZIONE FONDO			
Lettera a) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)	€ 743,69	€ 743,69	consolidato
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)	€ 2.379,13	€ 2.379,13	
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)			
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)	€ 13.002,28	€ 13.002,28	
Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31, c. 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	€ 5.520,56	€ 5.520,56	
Lettera b) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			
Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06.07.1995	€ 1.344,71	€ 1.344,71	consolidato
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996	€ 1.875,13	€ 1.875,13	
Lettera c) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			

[Handwritten signatures and initials]

COMUNE DI PONT CANAVESE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dall'applicazione del CCNL					
	Lettera d) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99			€	
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 448/1997					variabile
	Lettera e) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99				
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni					variabile
	Lettera f) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99				
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D.Lgs 29/1993, ovvero i risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrativi, ma non dovuti in quanto non previsti contrattualmente					consolidato
	Lettera g) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99				
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995					
	Lettera h) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99				
			€ 4.153,69	€ 4.153,69	
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di € 1.500.000 di cui all'art.37, e. 4 del CCNL del 6.7.1995 (indennità di direzione e di Staff al personale della ex VIII qualifica)					€

COMUNE DI PONT CANAVESE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Lettera j) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99					
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo		€	1.614,15	€	1.614,15
Lettera k) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99					
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17					variabile
Lettera l) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99					
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni				€	consolidato
Lettera m) primo comma art. 15 CCNL 1/4/99					
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1/4/99				€	variabile
Secondo comma art. 15 CCNL 1/4/99					
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.		€	3.724,96	€	3.724,96
					variabile




COMUNE DI PONT CANAVESE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Quarto comma art. 15 CCNL 1/4/99 Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità					
Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99 Attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione che comportino un incremento stabile della dotazione organica		€			
Quinto comma art. 15 CCNL 1/4/99 Effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche: Indennità di turno per i vigili		€			
Istituzione servizio tributi		€	4.035,88	€	4.035,88
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1		€	396,18	€	396,18
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza. ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2 Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000		€	3.439,79	€	3.439,79
		€	5.509,85	€	5.509,85





COMUNE DI PONT CANAVESE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

ART 14 c.4 CCNL 1/4/99					
Riduzione del Fondo straordinari anno 2000 in misura pari al 3%					
ART 32 c1. ccnl 22.01.04		€	350,67	€	350,67
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.		€	2.148,44	€	2.148,44
ART 32 c2. ccnl 22.01.04					
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti.		€	1.732,62	€	1.732,62
Art.4 CCNL 9/5/2006					
Incremento 0,5% monte salari 2003 (0,5% monte salari 2003 ove il rapporto tra spese del personale e entrate correnti sia inferiore al 39%)		€	1.808,79	€	1.808,79
Art.4 CCNL 9/5/2006					
Incremento 0,3% monte salari 2003 (0,3% monte salari 2003 nel caso il rapporto tra spesa del personale e entrate correnti sia compresa tra il 25 e il 32%, dal 0,3 al 0,7 se il rapporto è inferiore al 25%)					

COMUNE DI PONT CANAVESE
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015
SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

Art.32 c.7 CCNL 22/1/2004 (0,20% monte salari 2001)

	consolidato			consolidato			variabile			variabile	
art.3 CCNL 11/4/2008 c.2	€	2.299,18	€	2.299,18							
incremento 06% monte salari 2005											
DIFFERENZIALI	€	2.486,05	€	2.486,05							
CCNL 5/10/2001											
CCNL 22/1/2004	€	1.326,00	€	1.326,00							
CCNL 9/5/2006	€	612,56	€	612,56							
CCNL 11/4/2008	€	297,05	€	297,05							
CCNL 31/7/2009	€	915,20	€	915,20							
art.3 CCNL 11/4/2008 c.3	€	607,10	€	607,10							
incremento 03% - 09% monte salari 2005											
ART.4 CCNL 31/7/2009	€	0,00	€	0,00							
incremento pari 1% monte salari 2007											
incremento pari a 1,5% monte salari 2007											
art.17 c.5 CCNL 1/4/1999											
residui anno precedente											
	€	4.331,89	€								
Totale Risorse Stabili											
Totale Risorse Variabili	€	54.166,64	€	54.166,64							
TOTALE FONDO	€	12.488,91	€	8.157,02							
	€	66.655,55	€	62.323,66							




COMUNE DI PONT CANAVESE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2013 - 2015

SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

	fondo straordinario art.14 comma 1			
		€	5.818,02 €	5.818,02
			FONDO ANNO 2013	68.141,68

+ Oneri riflessi a carico ente (23,8%+8,50%+1,50%=33,80%)

€ 23.031,89

TOTALE FONDO ISCRITTO A BILANCIO 2013

€ 91.173,57

ARR. € 91.177,00

Si precisa inoltre che, a seguito della ristrutturazione degli uffici, è stata assegnata la responsabilità del servizio per quanto riguarda le tre nuove aree create "alla persona", "amministrativa e finanziaria" e "polizia locale". La responsabilità del servizio è stata assegnata alla "polizia locale".

Si sottolinea che il Sindaco, quale responsabile dell'area tecnica urbanistica, per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, mentre

D1 part-time (n. 18 ore). Pertanto tale risparmio costituisce una notevole riduzione della spesa corrente.

In riferimento al D.Lgs.n.267/2000 – art.167 c.1 – ed alla Legge n.448/2001 art.27 – comma 7 punto a), l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di non iscrivere nei programmi competenti delle spese correnti per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Si precisa che è stata mantenuta nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso la voce relativa all'attribuzione del compenso incentivante, nello stesso importo dell'esercizio 2012, comprensiva degli oneri riflessi, a favore del personale dell'ufficio tributi addetto al recupero dell'evasione dell'I.C.I.

Allegato B) al Verbale del 17/09/2013

"Contrattazione Collettiva Integrativa Anno 2013"

UTILIZZO FONDO

RISORSE STABILI	€ 54.166,64
UTILIZZO RISORSE STABILI	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 37.701,43
INDENNITA' DI COMPARTO	€ 6.738,96
RESIDUO RISORSE STABILI	€ 9.726,25
RISORSE VARIABILI	€ 8.157,02
VOCI AGGIUNTIVE	€ 13.164,59*
TOTALE UTILIZZABILE	€ 31.047,86
UTILIZZO	
INDENNITA' RISCHIO	€ 720,00
COMPENSI PARTICOLARI RESPONSABILITA'	€ 5.820,00
COMPENSI RESPONSABILITA' PROCEDIM.	€ 8.000,00
INDENNITA' MANEGGIO VALORI	€ 1.600,00
INDENNITA' DI TURNO VIGILI URBANI	€ 4.081,63
INDENNITA' DISAGIO	€ 1.080,00
ART. 54 del CCNL/2000 NOTIFICHE	€ 250,00
COMPENSI I.C.I.	€ 3.000,00
INCENT. PROGETTAZIONE D.Lgs.n.163/2006	€ 4.500,00
STRAORDINARIO	€ 5.818,02
	€ 34.869,65
	Lo sfioramento di € 3.821,79 deriva dagli incentivi per progettazione che autorizzano lo sfioramento ma restano vincolati in uscita
TOTALE	

* € 1.009,94 risparmi turno 2012 - € 4.141,06 economie su fondo 2012 - € 2.195,57 risparmi su straordinari 2012-
€ 5.818,02 fondo straordinari 2013